Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

INCONTRO BONIFICATORI AMIANTO 01.07.2026

AMIANTO:
D. Lgs 213/25 del 31.12.2025 -modifiche al D.Lgs 81/08

Dott.ssa Antonella Regonesi - Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Tecnica - SC PSAL - DIPS ATS di BG

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

AMIANTO - aggiornamento D.Lgs 81/08

Il D. Lgs 213 del 31.12.2025, pubblicato nella GU n°6 del 09/01/2026, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento e del Consiglio del 22.11.2023, ha modificato la direttiva 2009/148 CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione ad amianto durante il lavoro.

Entrato in vigore il 24.01.2026, ha aggiornato il titolo IX Sostanze pericolose- Capo III- Protezione dei rischi connessi all'esposizione ad amianto del D. Lgs 81/08

AMIANTO - aggiornamento D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

PRINCIPIO GENERALE

La direttiva UE 2023/2668 introduce il **principio di riduzione dell'esposizione al livello più basso tecnicamente possibile** prevedendo nuovi e stringenti limiti di esposizione, richiedendo metodi di misure più sensibili.

Nel dettaglio:

- viene abbassato il limite di amianto da 0.1 f/cm3 **(100 fibre/litro)** a 0.01 f/cm3 (**10 fibre/litro**)
- si promuove l'uso della **microscopia elettronica** per la misurazione delle fibre più sottili
- la **sorveglianza sanitaria** diventa obbligatoria, anche per le **esposizioni sporadiche** di debole intensità

AMIANTO – aggiornamento D. Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art.246- campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto **si applicano a tutte le attività lavorative**, ivi compresi i lavori di **manutenzione, ristrutturazione e demolizione**, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, **l'attività estrattiva o di scavo di pietre verdi**, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.

AMIANTO – aggiornamento al D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art.248- individuazione della presenza di amianto

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 **marzo 1992**, n. 257, **il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni** ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. **Se** tali informazioni **non sono disponibili**, il datore di lavoro **provvede all'esame** della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame **prima dell'inizio dei lavori.** Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame

Previsto l'accertamento della presenza di amianto prima dell'avvio dei lavori di demolizione, manutenzione, ristrutturazione.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

AMIANTO – aggiornamento al D.Lgs 81/08

Art.248- individuazione della presenza di amianto

stucco nelle finestre

pavimenti in linoleum

Pannelli

spruzzato controsoffitti e pareti

tubazioni

AMIANTO – aggiornamento al D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art.249- valutazione del rischio

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

1-bis. Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, **il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori** e dare **priorità alla rimozione dell'amianto** o di materiali contenenti amianto **rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto**

- **stabilire l'esposizione dei lavoratori;**
- **dare priorità alla rimozione dell'amianto rispetto alle altre forme di bonifica**

AMIANTO – aggiornamento D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art.249- valutazione del rischio

Vengono considerate anche le **esposizioni sporadiche e di debole intensità**

Le Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all'amianto riguardano lavori brevi (*max 30 ore/anno, 4 ore a intervento)* ***su materiali in buono stato****.*
Attività lavorative (spesso di manutenzione come idraulici o elettricisti) con un'esposizione breve e a bassa intensità di fibre di amianto.

Gli artt. 251 c.1., 259 e 260 sono stati soppressi per cui per le esposizioni sporadiche vale la sola deroga della notifica, la sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria.

AMIANTO – aggiornamento D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art.250- notifica

1. Prima dell'inizio dei lavori di **manutenzione, ristrutturazione e demolizione**, di **rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto**, di **smaltimento e di trattamento** dei relativi rifiuti, nonché di **bonifica delle aree interessate**, dell'**attività estrattiva o di scavo in pietre verdi**, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio…..

Obbligo della notifica all'organo di vigilanza

Per accedere al Sistema GEMA è necessario inserire il seguente indirizzo Web:

www.previmpresa.servizirl.it/gema/

Per potersi autenticare al sistema l'utente deve inserire la propria CRS nel lettore e cliccare sul pulsante **Accesso IDPC.**

AMIANTO – aggiornamento D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art.250- notifica

2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, **delle aree specifiche** in cui devono essere effettuati i lavori;
b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;
c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto **riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi**;
d) del numero di lavoratori interessati, **con un elenco dei lavoratori** che possono essere assegnati al sito interessato**, i certificati individuali di formazione** dei lavoratori e la **data dell'ultima visita medica periodica;**
e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata**;**
f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente **all'elenco dei dispositivi da utilizzare**

Nella notifica devono essere indicati:
- **specifiche dell'area di intervento;**
- **elenco dei lavoratori, certificati di formazione e data dell'ultima visita periodica;**
- **elenco dei DPI**
- **LA DOCUMENTAZIONE punto d) CONSERVATA PER 40 ANNI**

AMIANTO – aggiornamento D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art.253- controllo dell'esposizione

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua **a intervalli regolari durante specifiche fasi operative** la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro **tramite campionamento personale** sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro. **I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.**
2. I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto durante l'attività lavorativa.

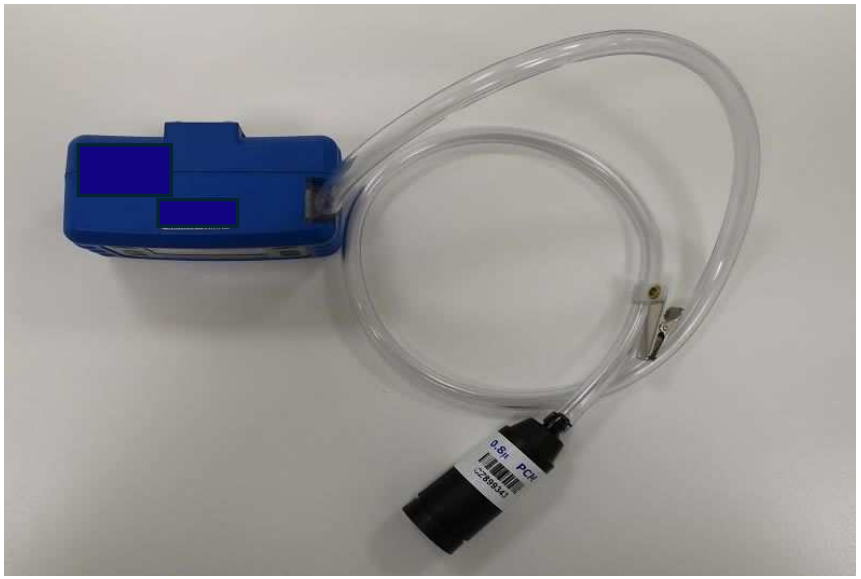

- **Obbligo di effettuare, ad intervalli regolari, campionamenti personali sul lavoratore**

AMIANTO - aggiornamento D.Lgs 81/08

Art.253- controllo dell'esposizione

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31 e all'allegato V del decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996, pubblicato campioni prelevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale **n. 251** del 25 ottobre 1996. (3) I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996 successivamente **analizzati da laboratori qualificati** ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996

Laboratori che effettuano analisi sull'amianto

L'elenco dei laboratori iscritti ai programmi di qualificazione per le analisi sull'amianto, suddivisi per regione

Per elenco laboratori CLICCA QUI

- **Le analisi effettuate esclusivamente da laboratori qualificati**

AMIANTO – aggiornamento D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art.253- controllo dell'esposizione

6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 254, la misurazione delle fibre è effettuata tramite **microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF)** fino al 20 dicembre 2029. ….

6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite **microscopia elettronica** o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione **anche le fibre** di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. **Con successivo decreto d**el Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono **definiti i metodi di campionamento e conteggio.**

- **La misurazione delle fibre di amianto, dal 21.12.2029 è effettuata in SEM**

AMIANTO - aggiornamento D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art.254- valore limite

1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore **a 0,01 fibre per cm3**, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253 comma 6-bis.

2. Quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni **materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori**, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, **i lavori cessano immediatamente**. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione. (2).

- **Il limite di esposizione scende da 0,1 a 0,01 fibre per cm3 (10 f/l).**

AMIANTO - aggiornamento D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art. 256 – Lavori di demolizione o rimozione dall'amianto

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
   a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione……;
   b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
   c) verifica, prima della ripresa di altre attività, dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione, eventualmente **anche attraverso la misurazione ambientale** nel luogo confinato di lavoro all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
   ……..
   g) **natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile**;

Verifica, prima della ripresa dell'attività dell'assenza di rischi legati all'esposizione ad amianto

Piani di Lavoro (PDL) – art. 256, comma 4, lett. c)

Piani di Lavoro – Ge.MA

Aggiornamento normativo

C4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

c) **verifica,** prima della ripresa di altre attività, **dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione**, **eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale** nel luogo confinato di lavoro all'amianto sul luogo di lavoro, **al termine dei lavori** di demolizione o di rimozione dell'amianto;

Stato dell'arte Ge.MA - Schermate

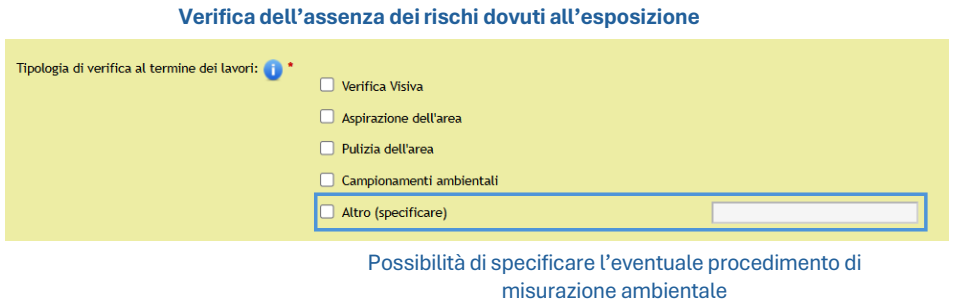

Possibilità di specificare l'eventuale procedimento di misurazione ambientale

VALUTAZIONI

- **Ge.MA è conforme** all'aggiornamento normativo.
- **Non sono necessari adeguamenti** applicativi.

AMIANTO – aggiornamento D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

2. Contenuto della formazione:

e) la funzione, **la scelta, la selezione**, i limiti e la corretta utilizzazione **dei dispositivi di protezione**, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle **vie respiratorie**;

2-bis. La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.

3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa **all'uso di attrezzature** tecnologiche e macchine per contenere **l'emissione e la dispersione di fibre di amianto** durante i processi lavorativi.

La formazione adattata alla mansione; integrate le attrezzature utilizzate per contenere il rischio durante la bonifica

AMIANTO - aggiornamento D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

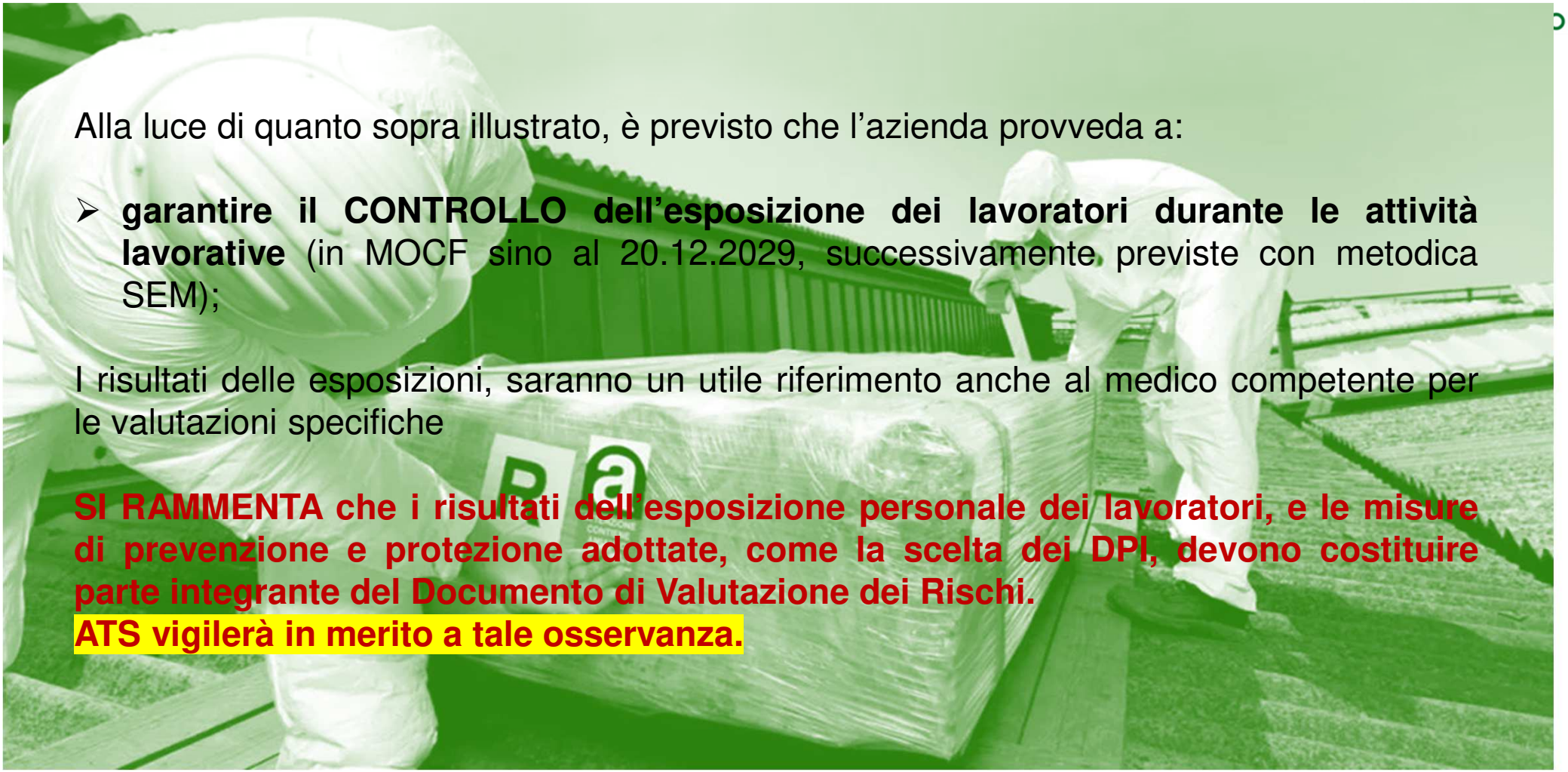

Alla luce di quanto sopra illustrato, è previsto che l'azienda provveda a:

- **garantire il CONTROLLO dell'esposizione dei lavoratori durante le attività lavorative** (in MOCF sino al 20.12.2029, successivamente previste con metodica SEM);

I risultati delle esposizioni, saranno un utile riferimento anche al medico competente per le valutazioni specifiche

SI RAMMENTA che i risultati dell'esposizione personale dei lavoratori, e le misure di prevenzione e protezione adottate, come la scelta dei DPI, devono costituire parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi.
ATS vigilerà in merito a tale osservanza.

AMIANTO- Progetto ATS BG

ATS di BG, con l'intento di acquisire informazioni oggettive a supporto delle imprese, in collaborazione con il laboratorio di prevenzione di ATS MI, intende effettuare il seguente progetto:

MONITORAGGIO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI come definito dall'art. 253 del D.lgs. 81/08 – controllo dell'esposizione.

Nel dettaglio:

- il progetto è rivolto prioritariamente alle imprese che bonificano amianto in **matrice compatta**;
- la metodologia analitica utilizzata sarà la Microscopia Elettronica a Scansione **(SEM);**
- i costi verranno sostenuti da ATS;
- il progetto avrà avvio nel secondo semestre su un **campione «iniziale» di 5 aziende che aderiranno volontariamente al progetto.**

La richiesta di adesione volontaria al progetto, andrà inviata **entro il 30 Luglio 2026 al seguente indirizzo:segreteria.uoc.psal@ats-bg.it**
Costituirà criterio per l'accettazione della candidatura l'ordine di arrivo della stessa.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

AMIANTO - Il D. Lgs 213 del 31.12.2025

AMIANTO - aggiornamento D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art. 259 – Sorveglianza Sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro

- **Sorveglianza estesa a tutte le attività lavorative dove vi è il rischio di esposizione (non solo alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché alla bonifica delle aree..)**

AMIANTO - aggiornamento D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art. 259 – Sorveglianza Sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.
2. I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;

Art. 41 comma 2 - Sorveglianza sanitaria

b) Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente

AMIANTO - aggiornamento D.Lgs 81/08

Art. 259 D.Lgs.81/08

PERIODICITÀ
TRIENNALE

Obiettivo: follow-up sanitario e individuazione precoce di patologie amianto-correlate

PERCHÉ LA PERIODICITÀ TRIENNALE?

È un equilibrio tra rischio e beneficio degli accertamenti, nel rispetto del principio di appropriatezza clinica.

RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

Esami come radiografia del torace e, quando indicata, TC del torace comportano esposizione a radiazioni. Intervalli troppo brevi aumentano la dose cumulativa inutilmente.

EVITARE ACCERTAMENTI INUTILI

Eseguire esami troppo ravvicinati comporta costi, ansia, falsi positivi e procedure invasive non necessarie, senza migliorare gli esiti di salute.

La visita triennale massimizza il beneficio diagnostico minimizzando i rischi e gli esami non necessari.

VS

Art. 41 D.Lgs.81/08

PERIODICITÀ
ANNUALE

Obiettivo: verificare l'idoneità alla mansione e prevenire gli effetti dei rischi professionali

ESPOSIZIONE A MOLTEPLICI FATTORI DI RISCHIO

- **Agenti chimici** (resine, solventi, adesivi, vernici)
- **Rumore**
- **Vibrazioni** (mano-braccio e corpo intero)
- **Movimentazione manuale dei carichi**
- **Sovraccarico biomeccanico e posture incongrue**
- **Microclima severo e stress da calore**
- **Lavori in quota e rischio di caduta**

La visita annuale consente di monitorare nel tempo gli effetti dei molteplici rischi e di tutelare la salute del lavoratore durante l'attività.

AMIANTO - aggiornamento D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art. 259 – Sorveglianza Sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.
2. I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;

Quando

1. **prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;**
2. **almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal M.C. con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione dei rischi e dei risultati della sorveglianza medica;**
3. **all'atto della cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel Registro degli Esposti.**

AMIANTO - aggiornamento D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art. 259 – Sorveglianza Sanitaria

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica.

Come

- **Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.**
- **Il Medico Competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali: la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la TAC.**
- **Il Medico Competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica.**

AMIANTO - aggiornamento D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art. 259 – Sorveglianza Sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro

Finalità

- **Accertare se il lavoratore presenta una malattia che possa aggravarsi nello svolgimento della mansione**
- **Verificare la possibilità da parte del lavoratore di indossare DPI per le vie respiratorie**
- **Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica**

AMIANTO – aggiornamento D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art.249- valutazione del rischio

Vengono considerate anche le **esposizioni sporadiche e di debole intensità**

Le Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all'amianto riguardano lavori brevi (*max 30 ore/anno, 4 ore a intervento)* ***su materiali in buono stato****.*
Attività lavorative (spesso di manutenzione come idraulici o elettricisti) con un'esposizione breve e a bassa intensità di fibre di amianto.

Gli artt. 251 c.1., 259 e 260 sono stati soppressi per cui per le esposizioni sporadiche vale la sola deroga della notifica, la sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria.

AMIANTO – aggiornamento D.Lgs 81/08

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all'articolo 259, nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL.

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'INAIL copia dei documenti di cui al comma l.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
4. L'INAIL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

I documenti trasmessi all'INAIL, non più all'ISPESL

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Le slide dell'incontro, sono disponibili sul sito di ATS BG: https://www.ats-bg.it/

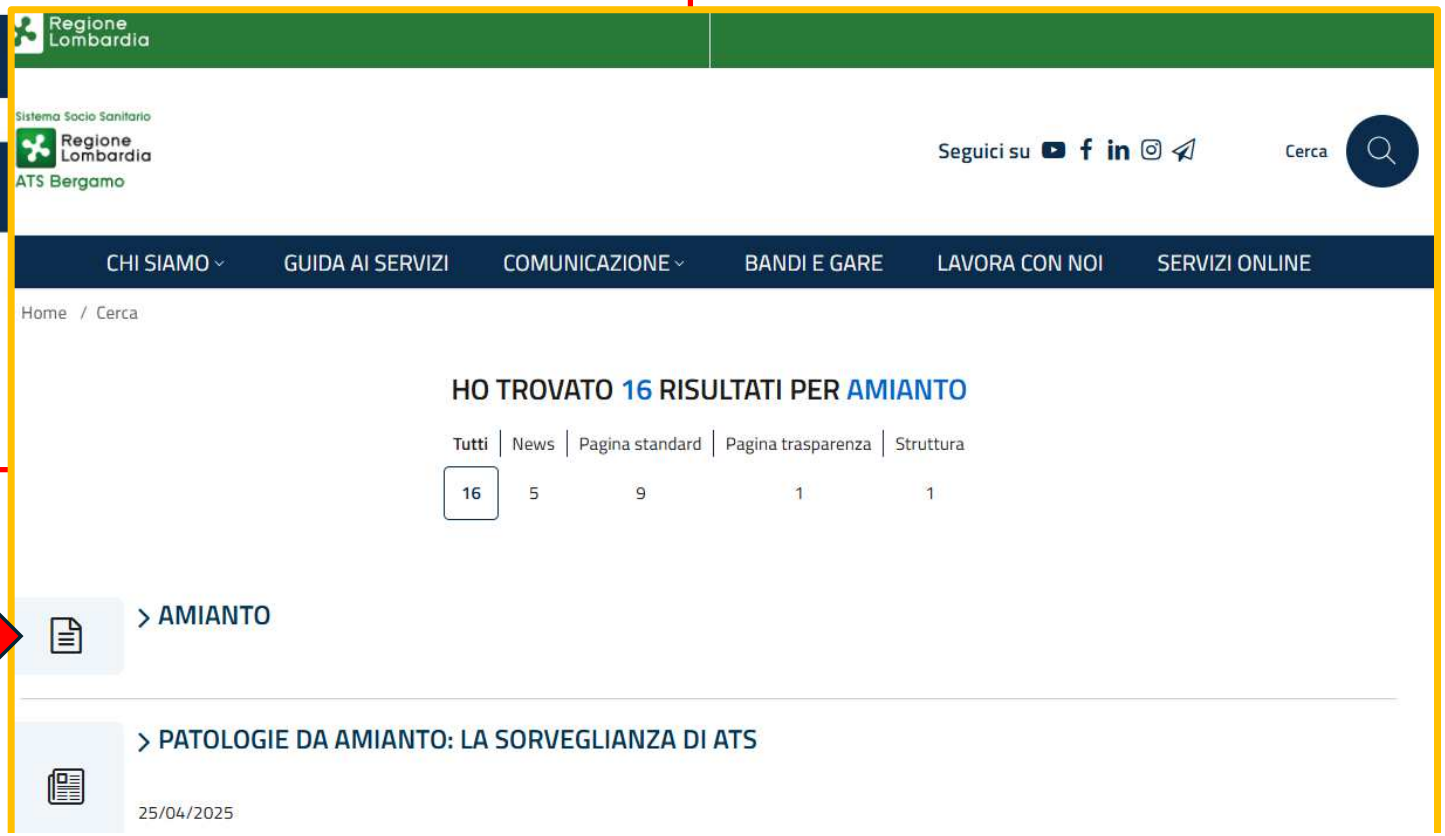

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

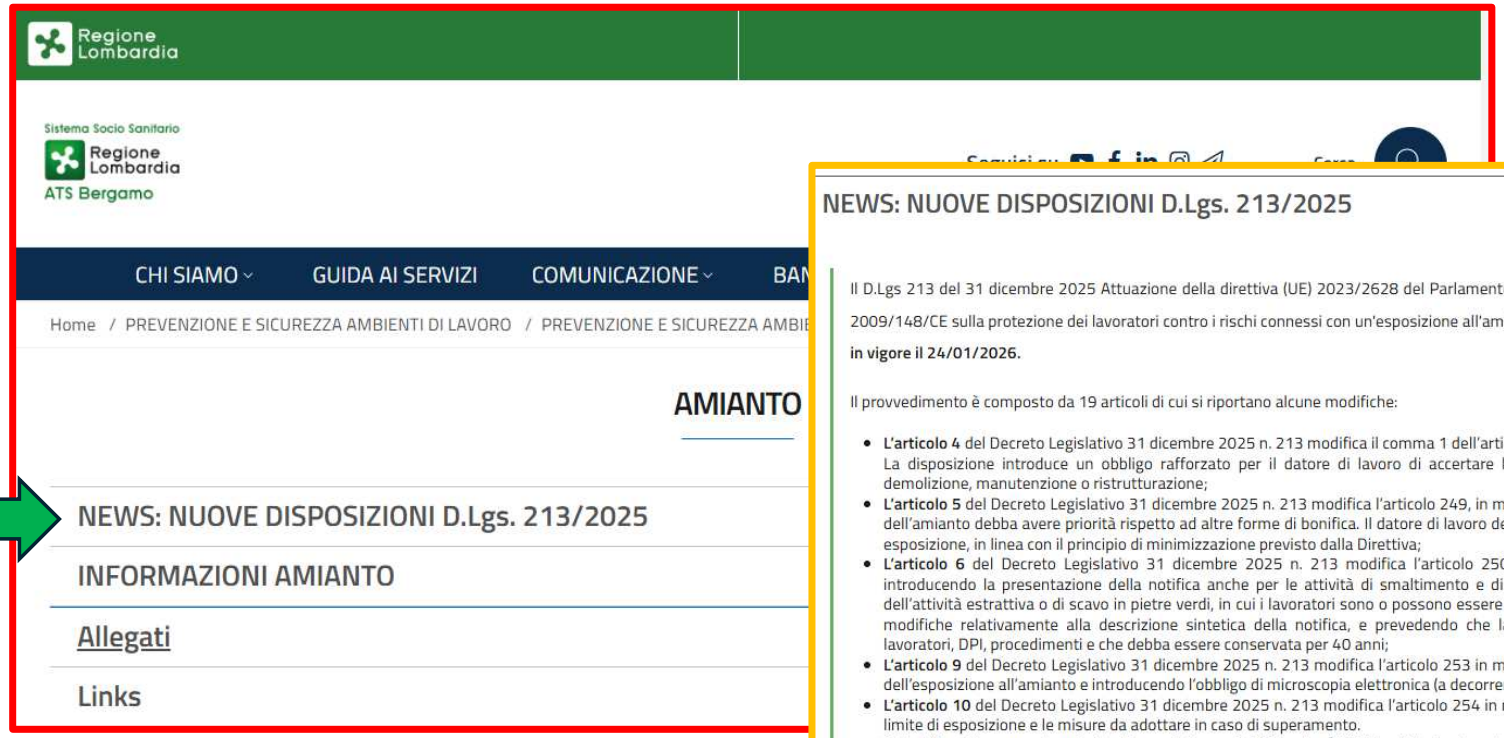

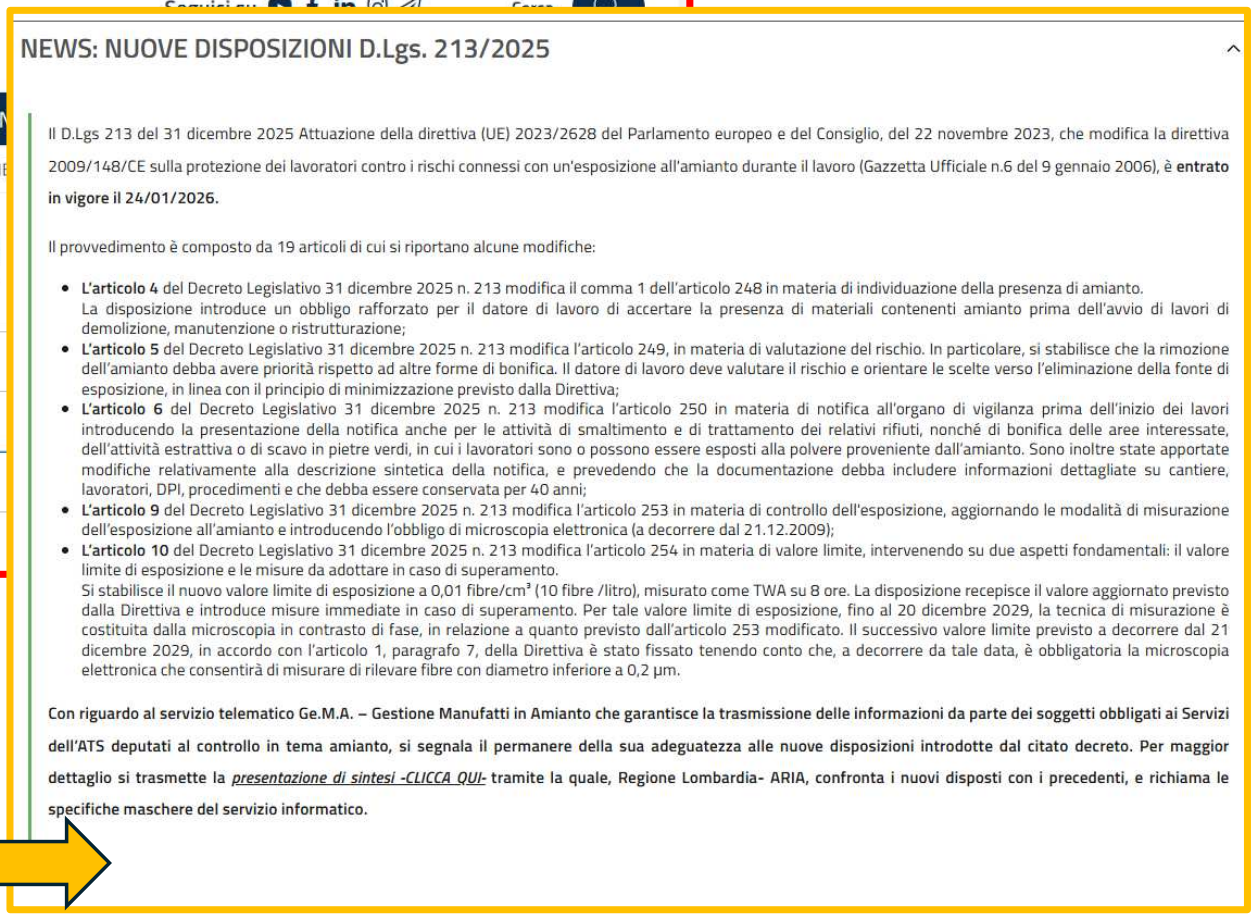

NEWS: NUOVE DISPOSIZIONI D.Lgs. 213/2025

Il D.Lgs 213 del 31 dicembre 2025 Attuazione della direttiva (UE) 2023/2628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Gazzetta Ufficiale n.6 del 9 gennaio 2006), è **entrato in vigore il 24/01/2026.**

Il provvedimento è composto da 19 articoli di cui si riportano alcune modifiche:

- **L'articolo 4** del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica il comma 1 dell'articolo 248 in materia di individuazione della presenza di amianto.
  La disposizione introduce un obbligo rafforzato per il datore di lavoro di accertare la presenza di materiali contenenti amianto prima dell'avvio di lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione;
- **L'articolo 5** del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l'articolo 249, in materia di valutazione del rischio. In particolare, si stabilisce che la rimozione dell'amianto debba avere priorità rispetto ad altre forme di bonifica. Il datore di lavoro deve valutare il rischio e orientare le scelte verso l'eliminazione della fonte di esposizione, in linea con il principio di minimizzazione previsto dalla Direttiva;
- **L'articolo 6** del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l'articolo 250 in materia di notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori introducendo la presentazione della notifica anche per le attività di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto. Sono inoltre state apportate modifiche relativamente alla descrizione sintetica della notifica, e prevedendo che la documentazione debba includere informazioni dettagliate su cantiere, lavoratori, DPI, procedimenti e che debba essere conservata per 40 anni;
- **L'articolo 9** del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l'articolo 253 in materia di controllo dell'esposizione, aggiornando le modalità di misurazione dell'esposizione all'amianto e introducendo l'obbligo di microscopia elettronica (a decorrere dal 21.12.2009);
- **L'articolo 10** del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l'articolo 254 in materia di valore limite, intervenendo su due aspetti fondamentali: il valore limite di esposizione e le misure da adottare in caso di superamento.
  Si stabilisce il nuovo valore limite di esposizione a 0,01 fibre/cm³ (10 fibre /litro), misurato come TWA su 8 ore. La disposizione recepisce il valore aggiornato previsto dalla Direttiva e introduce misure immediate in caso di superamento. Per tale valore limite di esposizione, fino al 20 dicembre 2029, la tecnica di misurazione è costituita dalla microscopia in contrasto di fase, in relazione a quanto previsto dall'articolo 253 modificato. Il successivo valore limite previsto a decorrere dal 21 dicembre 2029, in accordo con l'articolo 1, paragrafo 7, della Direttiva è stato fissato tenendo conto che, a decorrere da tale data, è obbligatoria la microscopia elettronica che consentirà di misurare di rilevare fibre con diametro inferiore a 0,2 µm.

Con riguardo al servizio telematico Ge.M.A. – Gestione Manufatti in Amianto che garantisce la trasmissione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati ai Servizi dell'ATS deputati al controllo in tema amianto, si segnala il permanere della sua adeguatezza alle nuove disposizioni introdotte dal citato decreto. Per maggior dettaglio si trasmette la *presentazione di sintesi -CLICCA QUI-* tramite la quale, Regione Lombardia- ARIA, confronta i nuovi disposti con i precedenti, e richiama le specifiche maschere del servizio informatico.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

GRAZIE DELL'ASCOLTO